



## Provincia di Biella

### Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

### Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **816** del **14/07/2020**

Oggetto: Progetto sottoposto a fase di VALUTAZIONE V.I.A. art. 27 bis D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., presentato dalla "Acqua e Sole" S.r.l. Milano. e denominato: "Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco", in Comune di Salussola (BI) – Sentenza T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 luglio 2019, 839/2019, Ordinanza Consiglio di Stato, sez. IV, 8 Maggio 2020, n. 02464/2020. Determinazioni conseguenti.

Dirigente / Responsabile P.O. STEVANIN GRAZIANO

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

### Il Dirigente/Responsabile

#### PREMESSO CHE

- la "Acqua & Sole" S.r.l., Via Vittor Pisani n. 16, 20124 Milano, nella persona del legale rappresentante sig. Natta dott. Francesco, richiese alla Provincia (cfr. protocollo di ricezione n. 11186 del 16.05.2017) il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale (FASE DI VALUTAZIONE di cui artt. 23 e 27-bis D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) per il progetto denominato: "Discarica monodedicata a materiale di costruzione contenente amianto e localizzato in regione Brianco" in Comune di Salussola (BI);
- il procedimento, avviato dalla Provincia in data 22.05.2017 prevedeva, in caso di accertata compatibilità ambientale, il contestuale rilascio dell'A.I.A. di cui all'art. 29-quater del citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- al termine dell'istruttoria fu adottata dalla Provincia la Determinazione Dirigenziale n. 1175 del 25.10.2018, contenente giudizio di compatibilità ambientale negativo;
- con ricorso al T.A.R. Piemonte notificato alla Provincia in data 31.12.2018 (cfr. prot. ricez. n. 30763 del 31.12.2018), la "Acqua & Sole" S.r.l. impugnò il provvedimento sfavorevole di cui al punto precedente (insieme con le determinazioni della Conferenza dei Servizi e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso), ottenendo - con la sentenza T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 luglio 2019 n. 839/2019 - l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 1175/2018 sopra citata e l'ordine alla Provincia di dare esecuzione alla medesima pronuncia del T.A.R. in conformità a quanto dalla stessa previsto;
- la Provincia di Biella, per la riassunzione del procedimento amministrativo, convocò quindi una nuova Conferenza dei Servizi per una seduta con una composizione dei partecipanti in linea con le indicazioni della citata Sentenza n. 839/2019; prima delle Conferenza, in data 16.10.2019, la "Acqua & Sole" S.r.l. depositò presso la Provincia di

Biella nuovi elaborati progettuali oggetto di revisione ed integrazione volontaria, unitamente ad un nuovo avviso di deposito, contestualmente richiedendone la pubblicazione sul sito *internet* della Provincia di Biella, secondo i termini ed i modi dell'art. 27 bis co. 4 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

- la seduta della Conferenza dei Servizi di cui al punto precedente ebbe luogo in data 20.12.2019, alla presenza di soggetti individuati e con le modalità di partecipazione previste nella sentenza T.A.R. Piemonte; ivi, con l'accordo di tutti i soggetti intervenuti, fu stilato, come da indicazioni degli artt. 14 e ss., il crono-programma dei lavori, che prevedeva lo svolgimento di una successiva sessione di lavoro per la prosecuzione dell'istruttoria, da convocare una volta terminato l'adempimento, da parte del proponente, della redazione di un avviso destinato al pubblico (da pubblicare, a cura della Provincia di Biella, sul proprio sito *internet* istituzionale), inerente il prodursi di effetti automatici di variante al P.R.G.C. in caso di eventuale conseguimento dell'autorizzazione a realizzare l'impianto di cui al progetto in istruttoria;
- la pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente si concluse in data 28.02.2020;
- in data 17.03.2020, a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19, entrò in vigore il D.L. 17.03.2020 n. 18, il cui art. 103 sospese retroattivamente sin dal 23.02.2020 e fino al 15.04.2020 (termine poi prorogato al 15.05.2020 dall'art. 37 D.L. 08.04.2020 n. 23) i termini dei procedimenti amministrativi.

## **PREMESSO ALTRESI' CHE**

- i Comuni di Santhià (VC), Cerrione (BI) e Verrone (BI), con ricorso in appello al Consiglio di Stato del 18.02.2020 (R.G. 2007/2020), hanno impugnato la citata sentenza del T.A.R. Piemonte, richiedendone la riforma e che, per l'effetto, fosse dichiarato inammissibile ovvero infondato nel merito il ricorso di primo grado proposto dalla "Acqua & Sole" S.r.l.; con il ricorso in appello, i Comuni hanno altresì formulato incidentalmente istanza cautelare con la quale è stata richiesta la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado e *"l'emissione di un'ordinanza propulsiva imponga ... alla Provincia di Biella di sospendere la conferenza dei servizi attualmente in corso in attesa della definizione del presente giudizio di appello ovvero, in subordinata ipotesi, imponga alla Provincia di Biella di valutare la documentazione presentata dalla proponente tenendo in considerazione non soltanto le questioni 5, 17 e 27 poste dall'OT-CT, ma anche tutti i pareri negativi delle altre amministrazioni partecipanti alla precedente conferenza, tra cui quelli dei Comuni ricorrenti, che dovranno essere quindi ammessi a partecipare all'istruttoria non nella veste di meri uditori ma nel pieno titolo di amministrazioni portatrici di interessi qualificati ..."*.
- nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza in data 8 maggio 2020, n. 2464/2020, si è così pronunciato sull'istanza cautelare: *"vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso in primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante .....; considerato quanto al fumus, che le questioni processuali proposte con l'appello meritino approfondimento proprio nella fase di merito e che sono state riproposte la questioni di merito dichiarate assorbite nella sentenza impugnata; che i contrapposti interessi delle parti possono trovare adeguata soddisfazione nella sollecita trattazione dell'udienza di merito", " ... accoglie l'istanza cautelare ... ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a"*; fissa l'udienza pubblica alla data del 24 settembre 2020";
- i Comuni appellanti hanno trasmesso alla Provincia più lettere con le quali hanno richiesto la sospensione immediata del procedimento amministrativo riassunto in data 16.10.2020, sulla scorta di una loro interpretazione in tal senso dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2464/2020 sopra richiamata (nota del Comune di Verrone prot. 1874 del 13.05.2020 (prot. ricez. Prov. Biella n. 8166/2020); nota del Comune di Santhià

prot. 6856 del 13.05.2020 (prot. ricez. Prov. Biella n. 8194/2020); nota del Comune di Verrone prot. 2164 del 04.06.2020 (prot. ricez. Prov. Biella n. 9575/2020);

- diversamente, "Acqua & Sole" S.r.l. ha chiesto alla Provincia di ridare impulso al procedimento amministrativo riassunto in data 16.10.2019 (già sospeso in conseguenza delle disposizioni normative del Governo in materia di misure per prevenire ed impedire il contagio da Covid-19), essenzialmente sulla base dell'argomentazione che Il Consiglio di Stato, accogliendo l'istanza cautelare ai sensi del comma 10 dell'art. 55 del c.p.a., non avrebbe sospeso il procedimento amministrativo (nota della "Acqua & Sole" S.r.l. del 15.05.2020) (prot. ricez. Prov. Biella n. 8401/2020); nota dello Studio Legale "Robaldo Ferraris" nell'interesse della "ACQUA & SOLE" S.r.l., del 15.06.2020 (prot. ricez. Prov. Biella n. 10156/2020);
- la Provincia di Biella, con D.P.P. 23 giugno 2020, n. 51, ha deciso di costituirsi nel predetto giudizio innanzi al Consiglio di Stato *"al fine, oltre che di tutelare direttamente gli interessi dalla Provincia nel ricorso, altresì di ottenere precise indicazioni sul procedimento V.I.A.+A.I.A., attualmente in svolgimento interferito dalla predetta Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato"*; nell'ambito del procedimento d'appello sarà tempestivamente valutata la possibilità di richiedere al Consiglio di Stato – nell'ambito degli strumenti processuali previsti dal c.p.a. – pronunce interinali volte a meglio comprendere la misura cautelare adottata e, a ottenere la definizione della causa nel più breve tempo possibile.

## **CONSIDERATO CHE**

- non può essere condivisa l'interpretazione dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2007/2020 proposta dai Comuni appellanti in quanto l'espreso richiamo al comma 10 dell'art. 55 non consente di affermare che sia stata sospesa l'efficacia della sentenza impugnata; a diverse conclusioni non consente poi di giungere la dizione *"accoglie l'istanza cautelare"* presente nel provvedimento in esame laddove tale affermazione si riferisce alla sollecita definizione del giudizio nel merito, con la quale il Giudice dell'appello ha ritenuto di tutelare in sede cautelare le esigenze dei ricorrenti, in misura meno intensa di quella propria di una sospensione;
- si deve tuttavia ritenere che il Consiglio di Stato, pur non sospendendo l'efficacia della sentenza di primo grado e non accogliendo l'istanza cautelare propulsiva inerente al procedimento amministrativo riassunto, ritenuta necessaria una più approfondita valutazione della controversia, abbia comunque valutato l'effettiva sussistenza delle esigenze del ricorrente che ha inteso potessero essere soddisfatte con una pronuncia definitiva adottata in breve tempo;
- recependo la decisione resa dal Consiglio di Stato in sede cautelare, si ritiene che il procedimento amministrativo riassunto debba proseguire in sede istruttoria ma che la Conferenza dei Servizi conclusiva debba tenersi in data successiva alla pubblicazione della sentenza del medesimo Giudice d'appello; quanto sopra al fine di consentire alla Conferenza dei Servizi e alla Provincia di Biella l'eventuale adozioni di nuovi atti o il compimento di attività istruttorie o procedurali imposti con il sopravveniente provvedimento giurisdizionale e comunque adottare un provvedimento di accoglimento o di diniego con lo stesso coerente; ciò al fine di evitare, nell'interesse di tutte le parti alla legittimità dei provvedimenti amministrativi, l'adozione di un provvedimento che potrebbe poi risultare contrastante con una sentenza definitiva, anche tenendo conto del termine ravvicinato nel quale la causa sarà discussa all'udienza pubblica;
- si deve ritenere che l'ordinamento consenta al soggetto pubblico, per ragioni di cautela o di oggettiva necessità, il differimento, motivato ed ancorato a riferimenti temporali determinati anche se mediati, di una fase del procedimento amministrativo, in aderenza al criterio di economia dei mezzi giuridici ed in attuazione del principio di buon andamento, di matrice costituzionale (cfr. art. 97 Cost.);

- per dare effettiva esecuzione all'Ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 8 maggio 2020, n. 2464/2020, è opportuno quindi procedere alla prosecuzione dell'attività istruttoria della Conferenza dei Servizi e più in generale del procedimento amministrativo, fatto salvo che la determinazione sarà adottata successivamente alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato resa nel giudizio R.G. n. 2007/2000;

## **VISTE LE SEGUENTI NORME E I SEGUENTI ATTI**

- D. Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";
- L.R. 14.12.1998 n. 40 e ss.mm.ii. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" per le parti non configgenti con la versione del D. Lgs. 152/06 così come modificata dal D. Lgs. 104/2017 ;
- L. 241/90 e ss. mm. ii. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- Sentenza T.A.R. Piemonte Sezione Prima n. 839/2019 REG.PROV.COLL e Ricorso in Appello al Consiglio di Stato del 18.02.2020 presentato dai Comuni di Santhià (VC), Cerrione (BI) e Verrone (BI) avverso la medesima;
- Ordinanza Consiglio di Stato Sez. IV n. 02464/2020 REG.PROV.CAU. - n. 02007/2020 REG.RIC., dell' 08.05.2020;
- D.L. 17.03.2020 n. 18 (cfr. art. 103) e ss.mm.ii. (nello specifico art. 37 D.L. 08.04.2020 n. 23);

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

## **IL DIRIGENTE dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale**

## **DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) di proseguire la fase istruttoria del procedimento relativo all'istanza originariamente presentata dalla "Acqua & Sole" S.r.l. in data 16.05.2017 e riassunto nella seduta della Conferenza dei Servizi del 20.12.2019;
- 2) nell'ipotesi in cui alla data prevista per lo svolgimento della Conferenza dei Servizi conclusiva non sia ancora conosciuta la decisione della causa pendente innanzi al Consiglio di Stato, sez. IV, R.G. n. 2720/2020 per la quale è fissata l'udienza pubblica alla data del 24 Settembre 2020, di differire la seduta della medesima Conferenza dei

Servizi conclusiva a data successiva a quella della pubblicazione della sentenza resa dal Consiglio di Stato nel predetto giudizio;

- 3) di convocare la Conferenza dei Servizi per il giorno 28 luglio 2020, ore 9:30 di trasmettere il presente provvedimento alla "Acqua & Sole" S.r.l. ed a tutti i soggetti attualmente coinvolti nel procedimento in fase di svolgimento;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Santhià (VC), Cerrione (BI) e Verrone (BI), presentatori del ricorso in appello di cui al punto n. 1 precedente;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale dell'Ente, insieme agli altri atti del procedimento ed agli elaborati progettuali di riferimento;
- 6) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso, con eventuale istanza cautelare al:
  - a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 del 2010.
  - b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

**Il Dirigente/Responsabile**

STEVANIN GRAZIANO